

ALLEGATO ALL'ATTO N°

REGISTRATO a UDINE il

SERIE 3 - PRIVATI M.A.

2.2 LUG. 2022

Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Esente da imposta di bollo

Art.82 co.3, D.Lgs 117/17

STATUTO "WomenInternational" OdV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita, fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "WomenInternational" OdV da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Udine e con durata illimitata.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Essa ha sede nel territorio della repubblica Italiana, e opera con finalità transnazionali, con partner comunitari e non.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita per i seguenti fini:

1a- lettera i) art.5 CTS: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

1b- lettera n) art. 5 CTS: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;

1c- lettera u) art.5 CTS: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti, previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio:

a-collaborare a livello nazionale ed internazionale per favorire, attraverso progetti mirati, la crescita culturale, socio - economica di studenti, donne e giovani in genere, anche in condizioni svantaggiate, utilizzando forme di intervento per valorizzare le potenzialità esistenti ed individuare nuove opportunità. Ciò consentirà alle donne di avviare forme di micro imprenditorialità e moduli finalizzati in settori diversi, come le pari opportunità.

b- Partecipare attivamente alla costruzione di una strategia educativa e formativa che, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, possa garantire ai giovani spazi occupazionali nel settore turistico concepito in una dimensione integrata.

In tale direzione vanno favoriti, quindi, gli scambi nazionali ed internazionali tra giovani, docenti, operatori e istituzioni, anche attraverso stages e spazi formativi finalizzati;

c- Sostenere la costruzione o la sistemazione di scuole, ambienti e luoghi atti a spartire l'accoglienza, la formazione, l'acquisizione di modelli educativi, lo sviluppo di processi culturali che siano in grado di gestire il cambiamento. A tal fine è prevista una raccolta di fondi per consentire la realizzazione di una nuova scuola pilota in India, nel distretto di Kanyakumari.

d- Sostenere obiettivi di carattere regionale e nazionale privilegiando il rapporto con giovani e donne per realizzare, anche in rete con quelli già esistenti, sportelli di consulenza e assistenza per i destinatari in collaborazione con le Istituzioni.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- (b) da contributi di organismi internazionali e / o derivanti dallo Stato, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e da progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. In particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente,

il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e attività produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

(e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati - Volontari

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
 2. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
 3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
- Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno il diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'Associazione.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale anche supportato delle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese deliberati dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata *del Consiglio Direttivo*)

Art. 13

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) l'Organo di Amministrazione;
 - 3) il Presidente;

Art. 15

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o attribuire delega a persona da lui designata.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto o tramite mail o social media, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o può essere prevista l'affissione presso la sede.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.;

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, le assemblee da tenersi non nello stesso giorno della prima convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
3. L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto, (ex Art. 21, c. 2 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
4. L'Assemblea delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21, c. 3 del C.C.)

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati presso la sede dell'associazione.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ♦ redigere ed approvare il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dell'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore;
- ♦ eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione;
- ♦ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ♦ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- ♦ al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, c. 1 del D.Lgs. n. 117/17, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti;

in sede straordinaria:

- ♦ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dall'associazione;
- ♦ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ♦ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

Art. 21

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da almeno un numero di componenti compreso da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione o l'avviso può essere affisso all'albo, sempre almeno 7 (sette) giorni prima.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 22

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di Amministrazione:

- “ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- “ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- “ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- “ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- “ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- “ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- “ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.

Art. 23 Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 24

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alla precedente lettera e) può essere attribuita ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione (Tesoriere).

Titolo V

Il bilancio – Libri associativi

Art. 25 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 26

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto dall'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 28

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 29

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto applicabile, dal Codice Civile, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

Art. 28